



COMUNE DI MOZZO
(Provincia di Bergamo)

Regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.06 in data 31 marzo 2022

--	--	--

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	1
Articolo 2 - Servizio di gestione dei rifiuti e tipologie di rifiuti conferibili al pubblico servizio	1
Articolo 3 - Presupposto impositivo.....	1
Articolo 4 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	1
Articolo 5 - Soggetto attivo del tributo e funzionario responsabile.....	2
Articolo 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo	2
Articolo 7 - Base imponibile	2
Articolo 8 - Criteri per la determinazione delle tariffe e per la redazione del Piano Finanziario.....	3
Articolo 9 - Articolazione della tariffa del tributo.....	3
Articolo 10 - Tariffa per le utenze domestiche.....	4
Articolo 11 - Occupanti le utenze domestiche	4
Articolo 12 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	5
Articolo 13 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	6
Articolo 14 - Obbligazione tributaria, periodo di applicazione del tributo	6
Articolo 15 - Tariffa giornaliera.....	6
Articolo 16 - Tributo provinciale	7
Articolo 17 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti.....	7
Articolo 18 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	8
Articolo 19 - Esenzione/riduzione per le superficie di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio.....	8
Articolo 20 - Riduzioni per avviamento al riciclo o recupero	10
Articolo 21 - Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio	11
Articolo 22 - Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico.	11
Articolo 23 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e per il compostaggio.	12
Articolo 24 - Riduzioni varie	13
Articolo 25 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni a carico della fiscalità generale del Comune	13
Articolo 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	13
Articolo 27 - Dichiarazione.....	14
Articolo 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	14
Articolo 29 - Riscossione	15
Articolo 30 - Riscossione coattiva	16
Articolo 31 - Somme di modesto ammontare	16
Articolo 32 - Sanzioni	16
Articolo 33 - Interessi	16
Articolo 34 - Rimborsi	16
Articolo 35 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento	16

Articolo 36 - Attività di accertamento.....	17
Articolo 37 - Accertamento.....	17
Articolo 38 - Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso	17
Articolo 39 - Trattamento dei dati personali	18
Articolo 40 - Clausola di adeguamento.....	18
Articolo 41 - Prima applicazione del regolamento.....	18
Articolo 42 - Entrata in vigore	18
<i>ALLEGATO A</i>	<i>19</i>
<i>Categorie di utenze non domestiche</i>	<i>19</i>
<i>ALLEGATO B</i>	<i>20</i>
<i>Definizioni</i>	<i>20</i>

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI" nel Comune di Mozzo, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e s.m.i., nonché dalle disposizioni regolatrici emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in modo da assicurare la gestione del servizio secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali vigenti in quanto compatibili nonché le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2 - Servizio di gestione dei rifiuti e tipologie di rifiuti conferibili al pubblico servizio

1. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto sull'intero territorio comunale. L'opzione di affrancamento dal servizio pubblico può essere esercitata nel rispetto della legge e con le modalità stabilite dal presente regolamento e dalla regolamentazione comunale in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Sono conferibili al servizio pubblico di raccolta i "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs n. 152/2006, nel rispetto del presente regolamento e in conformità al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Per quanto riguarda la definizione e classificazione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, si rinvia alle disposizioni recate dal codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Testo Unico Ambientale TUA".
4. I riferimenti operati al "gestore del servizio" o al "soggetto gestore", nell'ambito del presente regolamento, si intendono riferiti al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione, affidamento, o contratto di servizio, è affidata in tutto o in parte la gestione del servizio rifiuti. Il servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti è esercitato direttamente dal Comune in conformità al presente regolamento.
5. Ai fini del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta sono in ogni caso fatti salvi i limiti di conferimento stabiliti nei provvedimenti amministrativi di autorizzazione all'esercizio del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani emessi dagli enti o organi istituzionalmente competenti.

Articolo 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 4 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considerano in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo [articolo 27](#) o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. Non sono considerati soggetti passivi le società sportive e le associazioni ONLUS non aventi fini di lucro che occupano locali di proprietà comunale adibiti ad attività sportive, culturali o ludiche per l'intera per l'intera durata della convenzione stipulata con l'Ente.

Articolo 5 - Soggetto attivo del tributo e funzionario responsabile

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione d'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, come quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, calore, telefono, energia elettrica, gas...) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature ovvero nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. Si intendono per:

a) *locali*, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia l'uso cui è destinata, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *aree scoperte pertinenziali o accessorie*, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali";

d) *aree scoperte operative*, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa;

e) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione o uso residenziale in genere;

f) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.

4. La presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 7 - Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La superficie calpestable dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti, come risultanti dalla banca dati comunale.

Articolo 8 - Criteri per la determinazione delle tariffe e per la redazione del Piano Finanziario

1. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR vigente pro tempore) e nel rispetto degli altri atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio, da coprire con il gettito tariffario, sono stabiliti con il piano economico finanziario (PEF). Per la determinazione dei costi del servizio e la conseguente predisposizione del PEF si fa riferimento a quanto previsto dalle dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e alle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché agli altri atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dalla medesima Autorità.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, così come previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 660.¹
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
6. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio Comunale può modificare le tariffe del tributo entro il termine stabilito dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 9 - Articolazione della tariffa del tributo

1. Per la determinazione delle tariffe il Comune adotta in via ordinaria il metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999. Il comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", commisura le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e categoria di appartenenza, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, in alternativa o con funzioni di supporto al D.P.R. 158/1999, sempre nel rispetto del sopra indicato principio.
2. Le tariffe sono articolate in base a due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

¹ Comma 660: «660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.» (328)

(328) Comma così sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. e-ter), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4. Ai sensi del comma 658, dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del d.P.R. 158/1999, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 del presente regolamento.

5. Per la determinazione delle tariffe il Comune si conforma agli atti di regolamentazione aventi efficacia vincolante approvati dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) tempo per tempo vigenti.

Articolo 10 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. La quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

5. La quota variabile della tariffa (TV) è determinata, per ogni utenza, in relazione al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, D.P.R. n. 158/1999 e, per una parte aggiuntiva (TVagg) costituita dalla quantità (litri) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

6. In sede di approvazione della quota variabile della tariffa (TV) è definito un numero minimo annuale di conferimenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato. Il numero dei conferimenti minimi è determinato dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze della medesima categoria TARI nell'anno precedente.

7. Per i conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati dall'utente eccedenti tale numero minimo è applicata la parte aggiuntiva (TVagg).

8. Non si procede al rimborso della quota variabile della tariffa (TV) nel caso in cui il numero di conferimenti dei rifiuti indifferenziati sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile della tariffa (TV) è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

9. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

10. L'importo della quota variabile della tariffa (TV) è addebitato nell'avviso di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'importo della parte aggiuntiva (TVagg) è inserito nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo a quello del conferimento eccedente.

11. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti (litri o chili) saranno addebitati applicando la tariffa euro/unità di misura determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 11 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per quanto riguarda le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune, il calcolo del numero degli occupanti fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti il nucleo familiare devono essere altresì considerati i soggetti che pur non avendo la residenza nell'unità abitativa risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 6 mesi nel corso dell'anno solare.

2. I soggetti residenti in una determinata unità abitativa che risultino temporaneamente assenti perché dimoranti o domiciliati al di fuori del Comune, per un periodo non inferiore all'anno, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, limitatamente ai seguenti casi:

- a) soggetti dimoranti stabilmente in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
- b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero;
- c) soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;
- d) soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari.

3. Ai fini della determinazione del tributo dovuto il numero di componenti il nucleo familiare e le relative variazioni devono essere dichiarati con le modalità previste dal successivo [articolo 27](#), fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel Comune, le quali sono acquisite direttamente dall'ufficio tributi tramite l'ufficio anagrafe comunale. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è, di norma, quello risultante all'Anagrafe Comunale, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno, anche successivamente alla data di emissione del documento di riscossione (o avviso di pagamento) di cui [all'articolo 29, comma 1](#), l'eventuale conguaglio del tributo dovuto è effettuato in occasione della successiva emissione del documento di riscossione.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a 3 (tre componenti), salvo diversa dichiarazione presentata dal contribuente. Per i possessori di solo box si applica la tariffa per un componente. Per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale e pertinenza, da Italiani iscritti all'AIRE il tributo si applica nella misura ridotta di 2/3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Articolo 12 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e, per una parte aggiuntiva (TVagg), relativa alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto (litri) e conferito al servizio pubblico dalla singola utenza.

3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuto indifferenziato (volume minimo garantito espresso in litri/metro quadrato per le utenze non domestiche) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVagg. minima).

4. I conferimenti (litri) eccedenti tale valore minimo saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro. (TVecc).

5. Non verrà fatto luogo a rimborso nel caso in cui i conferimenti (litri) di rifiuto indifferenziato siano inferiori al numero minimo di svuotamenti annuali.

6. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e per le quali, nel caso di occupazione temporanea del suolo pubblico, dal 2021 la tariffa TARI giornaliera confluisce nel Canone patrimoniale unico ex art. 1, commi 816 e segg. della L. 160/2019 e, nello specifico, nel "Canone mercatale" di cui ai commi 837 e segg.

7. L'opzione di cui al comma 6 può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

8. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, i criteri di definizione e il valore per categoria degli svuotamenti minimi garantiti, il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

9. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

10. Al fine di poter gestire gli svuotamenti delle utenze aggregate (ad es.: spazi condominiali condivisi) viene creata una categoria TARI non domestica denominata "CONDominio" cui non viene applicata alcuna tariffa ma vengono previsti svuotamenti minimi garantiti pari a zero. Tutti gli svuotamenti effettuati sono considerati extra e generano una richiesta economica a consuntivo, essendo questo un servizio ulteriore rispetto a quello individuale e personale delle singole utenze che fanno parte dell'utenza aggregata. Al fine di attivare tale gestione deve essere presentata richiesta scritta da parte del rappresentante delle utenze aggregate (amministratore di condominio, gestore delle parti condominiali, ...) e valutata con il soggetto gestore del servizio.

11. Per casi particolari, in cui sia rilevabile la quantità di rifiuto direttamente da Formulari di Identificazione del Rifiuto, laddove non sia possibile effettuare con il solo sistema degli svuotamenti un controllo da parte dell'Ente che permetta l'indirizzo, la limitazione della produzione del rifiuto indifferenziato, e soprattutto la definizione oggettiva del minimo degli svuotamenti garantiti compresi nella tariffa ordinaria, è possibile l'applicazione di una tassazione per quantità e non solo per volume. In tale

caso deve essere posta pari a zero la componente variabile della tariffa relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto secco residuo.

12. Per casi particolari, in cui non sia possibile effettuare con il solo sistema degli svuotamenti un controllo da parte dell'Ente che permetta l'indirizzo, la limitazione della produzione del rifiuto indifferenziato, e soprattutto la definizione oggettiva del minimo degli svuotamenti garantiti compresi nella tariffa ordinaria, è possibile l'applicazione di un valore minimo annuale (litri/mq.) pari a 0 (zero) considerando poi a consuntivo i reali svuotamenti effettuati. In tale caso deve essere posta pari a 0 (zero) la componente variabile della tariffa relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto secco residuo.

13. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti (litri o chili) saranno addebitati applicando la tariffa euro/unità di misura determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A risultante dalle Tabelle 3a e 4a, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.

2. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe è possibile creare anche sottocategorie di utenza rispetto a quelle di cui al comma 1, comunque nel rispetto dell'intervallo (*range*) dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti, Kc e Kd, propri della categoria principale.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alle predette Tabelle viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nelle tabelle di cui al comma 1 saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità o compendio immobiliare.

6. Il tributo dovuto per le unità immobiliari adibite ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, dovrà essere ridotto in rapporto alla superficie utilizzata dall'attività economica ivi esercitata la quale è soggetta al tributo in base alla tariffa propria della specifica attività.

Articolo 14 - Obbligazione tributaria, periodo di applicazione del tributo

1. La tassa sui rifiuti TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si realizza il presupposto impositivo di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.

3. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo versato in eccedenza secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 34.

5. Le variazioni dei parametri incidenti sul calcolo del tributo intervenute nel corso dell'anno solare, in particolare nella misura delle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportino un aumento dell'importo del tributo dovuto, producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione dell'importo del tributo dovuto. Le variazioni all'importo del tributo saranno, di regola, conteggiate a conguaglio in occasione della prima successiva emissione del documento di riscossione.

Articolo 15 - Tariffa giornaliera

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera² nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

² comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
4. Salvo diversa determinazione da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe, la maggiorazione di cui al comma 2 è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, in misura pari al 100 per cento.
5. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento nel caso di avviamento al recupero dei rifiuti urbani o per livelli inferiori di prestazione del servizio.
8. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 16 - Tributo provinciale

1. In base all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della medesima legge.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.³

Articolo 17 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - b) le unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità o inagibilità, purché di fatto non utilizzate, nonché le unità immobiliari non utilizzate per le quali siano stati acquisiti, anche in forma tacita, titoli abilitativi per interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di effettiva rioccupazione o riutilizzo;
 - c) i locali a destinazione d'uso non abitativo in oggettive condizioni di inagibilità, purché di fatto non utilizzati;
 - d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, acqua, gas...);
 - e) i solai e i sottotetti non collegati all'unità immobiliare da scale, fisse o retrattili, gli ascensori o montacarichi;
 - f) la parti di impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva, quali: campi da gioco, vasche delle piscine, piste di atletica e simili; sono invece assoggettate al tributo le restanti superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - h) le aree impraticabili o intercluse delimitate da stabile recinzione, nonché le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

³ 666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

- i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, all'accesso alla pubblica via, al movimento veicolare interno o di carico e scarico, a posti auto scoperti e parcheggi gratuiti;
- l) gli impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente: alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; alle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio o di lavaggio;
- m) le superfici scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;
- n) le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti;
- o) le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, e delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- p) le superfici delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono celebrate le funzioni religiose;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi risultanti da idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo: documentazione fotografica dello stato dei luoghi; certificazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti; provvedimenti di revoca, di sospensione, o di rinuncia agli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e sulle aree (o superfici) ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. La dichiarazione unitamente alla documentazione deve essere presentata con le modalità di cui all'articolo 27 del presente regolamento. In sede di accertamento è ammessa la prova della sussistenza delle circostanze di cui al comma precedente ai fini della determinazione delle superfici effettivamente assoggettabili al tributo.

Articolo 18 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione.

Articolo 19 - Esenzione/riduzione per le superfici di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio⁴

1. Nella determinazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali sono di norma soggetti al tributo i locali e aree aventi destinazioni diverse dal reparto di produzione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini, o loro parti, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti diversi da quelli urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree/superfici nonché dei magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e dei semilavorati. Sono comunque da intendersi soggette alla tassazione le superfici destinate, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano superfici destinate alla produzione, nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, quelle utilizzate per la produzione in senso stretto, ovvero quelle su cui si svolgono i processi di lavorazione o di trasformazione di materiali o merci (ciclo produttivo), quali le superfici dove sono insediati i macchinari, le attrezzature, e quelle di loro stretta pertinenza.
4. A titolo esemplificativo per le utenze non domestiche non si tiene conto:
 - a) delle parti di superfici, utilizzate nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, destinate alla produzione, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti non rientranti nelle tipologie dei rifiuti urbani di cui

⁴ 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs n. 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

b) delle parti di superfici utilizzate nell'ambito delle attività commerciali, di servizio e sanitarie, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti non rientranti nelle tipologie dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs n. 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

c) delle parti di superfici utilizzate nell'ambito delle attività industriali ed artigianali sulle quali sono insediati macchinari utilizzati in cicli di lavorazione completamente automatizzati;

d) delle superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C. ivi compresi i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra. Tuttavia, nell'ambito delle attività agricole, per le tipologie di rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater – Parte Quarta - al D.lgs 152/2006, è ammesso il conferimento al servizio pubblico di raccolta con conseguente assoggettabilità alla TARI delle superfici suscettibili di produrre tali tipologie di rifiuti; ai fini della tassazione le superfici imponibili vengono classificate in base al criterio di similitudine, per natura e per tipologia di rifiuti prodotti; in relazione alle attività elencate nell'allegato L-quinquies - Parte Quarta - al D.lgs 152/2006, considerandole comprese nel punto a cui sono analoghe; l'opzione di adesione al servizio pubblico di raccolta è esercitata con la dichiarazione originaria o di variazione; per le utenze già fruitrici del servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla data dal 31 dicembre 2020, il perdurare del conferimento di tale tipologia di rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta si considera equivalente alla dichiarazione di adesione al servizio pubblico salvo prova contraria, supportata da idonea documentazione, dell'avvenuto trattamento di tutti i propri rifiuti in conformità alla normativa vigente.

e) delle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo; le superfici dove si producono i rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), n. 2, del D.Lgs n. 152/2006.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano superfici destinate alla produzione, nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, quelle utilizzate per la produzione in senso stretto, ovvero su cui si svolgono i processi di lavorazione o trasformazione di materiali o merci (ciclo produttivo), quali le superfici dove sono insediate le attrezzature, i macchinari e quelle di loro stretta pertinenza.

6. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, sia riscontrabile una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, o comunque di rifiuti non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare distintamente le superfici da escludere dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nel seguente elenco:

Tipologia di attività	Percentuale di abbattimento
Gommisti	50%
Lavanderie	30%
Attività artigianali tipo negozi – Falegname	50%
Officine riparazione veicoli – Carrozzerie – elettrauto – off. Meccaniche – carpenterie metalliche – verniciature - stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	30%
Distributori carburante	18%
Studi medici – veterinari - Ospedali	45%
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	20%

7. Per poter fruire della detassazione per le superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, nella quale sono individuate le predette superfici, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la produzione prevalente di rifiuti speciali nonché il loro smaltimento o trattamento in conformità alla normativa vigente tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo o prevalentemente⁵ materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. Nella dichiarazione originaria o di variazione dovrà essere indicato di norma:

⁵ Prevalentemente

a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), le superfici occupate suddivise in base alla loro destinazione d'uso - mediante documentazione planimetrica in scala adeguata (1:100 o 1:200) - con indicazione della tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e relativo codice EER (Elenco Europeo Rifiuti - EER) e con specifica individuazione di quelle parti ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi;

b) la superficie in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali;

c) la documentazione attestante lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti presso imprese o soggetti autorizzati, risultante dell'ultimo MUD⁶ (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) disponibile e dalle copie dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali, distinti per codice EER, a dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

8. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi qualora richiesto dal Comune. La sussistenza del presupposto per fruire della detassazione in applicazione del presente articolo, potrà essere soggetto a verifica periodica da parte del Comune. In sede di accertamento per la verifica delle superfici da assoggettare al tributo è ammessa la prova della sussistenza dei presupposti per la fruizione della detassazione da fornire con idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo: MUD; formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto; contratti con soggetti abilitati al trattamento dei rifiuti e relative fatture per i servizi di trattamento/smaltimento dei rifiuti. L'omessa dichiarazione entro i termini previsti dall'articolo 27 non comporta il diritto al rimborso del tributo eventualmente versato in relazione alle superfici suscettibili di detassazione.

9. Al conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 20 - Riduzioni per avviamento al riciclo o recupero.

1. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u)⁷, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.

3. Il coefficiente di riduzione della quota variabile della tariffa è pari al rapporto (in percentuale) tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo e la produzione potenziale di rifiuti determinata in base coefficiente di produzione "Kd = Kg/mq anno" (Kd massimo parte variabile) di cui al D.P.R. 158 del 1999 riferito alla categoria di utenza non domestica. L'importo della riduzione della parte variabile della tariffa non può comunque superare la percentuale massima del 60%.

4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo o in previsione sulla base delle risultanze dichiarate per l'anno precedente e poi controllata a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine della presentazione del MUD dell'anno successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - resa ai sensi art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i. - attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER). La richiesta deve essere presentata al protocollo del Comune; a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. Alla dichiarazione potrà essere allegata a comprova, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:

a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;

b) copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario abilitato al trattamento e riciclo, unitamente al prospetto riepilogativo delle quantità suddivise per codice EER;

c) copia del REGISTRO CARICO E SCARICO ex art. 190 D.Lgs. n.152/2006 (per soggetti obbligati);

d) copia delle fatture con indicazione del tipo di rifiuto trattato, della quantità e del periodo di riferimento;

e) copia dei contratti stipulati con ditte specializzate abilitate al trattamento dei rifiuti.

In sede di verifica il Contribuente è tenuto ad esibire, a richiesta del Comune, la predetta documentazione; in caso di mancata produzione della documentazione entro i termini fissati dal Comune la riduzione non potrà essere applicata.

5. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del documento di riscossione (o avviso di pagamento) di cui all'articolo 29, comma 1, per l'anno successivo oppure sull'emissione suppletiva dell'anno tributario di riferimento.

⁶ Il MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale), istituito dalla legge n. 70/94 del 25/01/1994, è la denuncia annuale dei rifiuti prodotti, trattati, trasportati o smaltiti nell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la denuncia.

⁷ u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

6. Le riduzioni previste dal presente articolo sono applicabili, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, anche nel caso dei rifiuti urbani avviati al recupero da quelle utenze non domestiche che non esercitano l'opzione di avvio al recupero di tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 21 - Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio⁸

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta tutti i propri rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del D.Lgs. n. 152/2006, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Per consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui comma 1 di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune – Ufficio Tributi - a mezzo PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. La comunicazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dal Comune e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. In ogni caso nella comunicazione devono essere indicati:

- a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

4. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini dell'applicazione della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dall'anno 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.⁹

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al soggetto gestore del servizio rifiuti ai fini della cessazione della prestazione del servizio pubblico di raccolta nei confronti dell'utenza non domestica interessata.

7. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La richiesta a firma del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta dall'utenza non domestica, deve essere presentata al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro. Nella richiesta devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'articolo 27 del presente regolamento.

Articolo 22 - Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico.¹⁰

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse

⁸ **Articolo 238, comma 10 del TUA**

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. (1206)

(1206) *Comma così sostituito dall' art. 3, comma 12, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.*

⁹ **Art. 30, c. 5, D.L. 22 marzo 2021, n. 41**

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, **entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo**. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

¹⁰ **Articolo 238, comma 10 del TUA**

dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della tariffa.

2. L'esclusione dell'applicazione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 3.

3. Entro il termine di dichiarazione MUD di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve dichiarare al Comune, a rendicontazione, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente unitamente alla copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR), con indicazione dei soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, dei dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e del periodo durante il quale hanno avuto luogo le operazioni di recupero dei rifiuti. Per la dichiarazione potrà essere utilizzato il modello appositamente predisposto dal Comune. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al primo periodo il contribuente, previa diffida con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, decade dal beneficio della detassazione e il Comune, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della diffida, procede al recupero della TARI indebitamente esclusa dalla tassazione.

4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle dichiarazioni/rendicontazioni presentate. In caso di dichiarazioni non veritiere, salvo più gravi violazioni, il Comune procede al recupero della TARI indebitamente esclusa dalla tassazione, con l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.

5. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, in forza dell'esercizio dell'opzione di conferimento al di fuori del pubblico servizio ritualmente e validamente esercitata, l'utenza non domestica deve comunque corrispondere al Comune la quota fissa annuale della tariffa TARI e provvedere al versamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale andrà versato, nei modi e termini stabiliti dal Comune, contestualmente al versamento della TARI.

Articolo 23 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e per il compostaggio.

1. La riduzione previste dall'articolo 9, comma 4, del presente regolamento, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, sono attuate mediante:

a) una riduzione del 1 per cento della quota variabile della tariffa del tributo applicato alle singole utenze domestiche (applicabile al compostaggio di comunità) che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale;

b) È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 5%;

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell'art. 208, comma 19 bis, del D.lgs 152/2006¹¹, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività florovivaistiche di cui all'art. 19, comma 4 lettera c), è applicata una riduzione del 2% della parte variabile della tariffa del tributo.

3. Per le utenze che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere alle verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio. La

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. (1206)

(1206) Comma così sostituito dall' art. 3, comma 12, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

¹¹ «19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani». (940)

(940) Comma inserito dall' art. 37, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

dichiarazione ha effetto fino al permanere delle operazioni di corretta pratica del compostaggio. La riduzione è applicabile con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.

Articolo 24 - Riduzioni varie

1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani coincide con l'intero territorio comunale.
2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 3¹². Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 40 per cento per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
4. Alla tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, si applicano le seguenti riduzioni:
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, senza residenza, od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, comprese le abitazioni di anziani ricoverati presso le case di riposo, purché l'immobile sia a disposizione e non affittato.
5. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni a carico della fiscalità generale del Comune

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le riduzioni/esenzioni si applicano alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Per gli ULTRASESSANTACINQUENNI con un reddito lordo, non superiore a 16.000,00 si applica una riduzione del 30% sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile.
 - b) Per soggetti che si trovano in situazioni di grave DISAGIO SOCIO/ECONOMICO, su segnalazione del Responsabile del Settore, si applica l'esenzione del 100%.
 - c) Per le manifestazioni organizzate da associazioni non commerciali e da ONLUS che promuovono manifestazioni di utilità sociale, non a fine di lucro e patrocinate dal Comune si applica l'esenzione del 100%.
3. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
4. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente.
5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Articolo 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50% dell'intera tariffa.

¹² Legge 147/2013 Comma 657 «657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita».

Articolo 27 - Dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso, dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme e si considerano imponibili le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti¹³ come risultanti dalla banca dati comunale.
4. La dichiarazione, redatta su specifico modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso di modifiche che incidano sulla determinazione del tributo, la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.
5. Per le variazioni dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche si applica [l'articolo. 11](#) del presente regolamento.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune oppure spedita a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, con allegata fotocopia del documento d'identità, o tramite posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata alla data del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio tramite servizio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di ricezione di avvenuta consegna nel caso di invio tramite PEC ferma restando, in caso di accertamento, la validità della data della ricezione di accettazione.
7. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, dà diritto al rimborso del tributo eventualmente versato in eccedenza rispetto al dovuto calcolato in rapporto al periodo di effettiva occupazione. In caso mancata presentazione della dichiarazione il tributo non è comunque dovuto, con decorrenza dal giorno successivo a quello di avvenuta cessazione dell'occupazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al decesso.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, e danno contestuale notizia al servizio tributi dei provvedimenti o atti adottati.

Articolo 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. La dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere di regola i seguenti elementi:
 - a) per le utenze domestiche:
 1. le generalità dell'occupante, detentore o possessore, e i relativi codice fiscale e residenza, con indicazione del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);
 2. le generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 3. la superficie e il numero degli occupanti i locali, con indicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti occupanti ma non residenti nei medesimi;
 4. la sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 5. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo.
 - b) per le utenze non domestiche:
 1. i dati identificativi del soggetto passivo: nominativo, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo PEC;

¹³ Comma 646 «646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (316)

(316) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

2. i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ovvero delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
3. le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);
4. i dati catastali, l'indirizzo di ubicazione dell'immobile occupato comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree utilizzati e loro partizioni interne;
5. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo;
6. l'indicazione delle eventuali parti della superficie su cui vengono prodotti rifiuti diversi dagli urbani o comunque non conferibili al servizio pubblico di raccolta;
7. la sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 29 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni. In base all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) è riscosso unitamente alla TARI. Ai fini della riscossione il Comune invia ai contribuenti, anche per posta ordinaria, apposito documento di riscossione (o avviso di pagamento) contenente le informazioni stabilite dal Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti allegato "A" alla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/r/rif riguardante le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché le altre informazioni di volta in volta stabilite dalla medesima Autorità.

2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

3. Fino all'approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento è facoltà del Comune provvedere alla liquidazione e alla riscossione di acconti sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio da corrispondere con le rate successive al 1° dicembre dell'anno di riferimento sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

4. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite le modalità di versamento del tributo ed inoltre possono essere stabilite ulteriori modalità di pagamento tra quelle ammesse dalla normativa statale vigente per la riscossione della TARI.

5. In caso di mancato o parziale versamento alle prescritte scadenze dell'importo indicato nel documento di riscossione il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione con l'avvertenza che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento dell'importo dovuto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del sollecito di pagamento, si procederà all'adozione degli atti consequenziali finalizzati alla riscossione coattiva delle somme dovute non versate, con aggravio degli eventuali oneri di riscossione e delle spese di notifica ed esecutive, nonché degli interessi di mora, calcolati con le modalità indicate dal comma 803, e dal comma 802 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, con l'applicazione della sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 32, oltre agli interessi; a tal fine al contribuente è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento ai sensi dell'articolo 37.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166¹⁴ della Legge n. 296/2006, il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

¹⁴ coma 166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 30 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 31 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.

Articolo 32 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, dell'articolo 37 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Articolo 33 - Interessi

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:

- a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
- b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Articolo 34 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi dell'articolo 33.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 31, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 35 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento

1. Il Comune per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui agli articoli 27 e 28 del presente regolamento e delle attività di controllo per la corretta applicazione del tributo può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati al Comune per altre finalità.

2. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copie od elenchi:

- a) delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) dei provvedimenti rilasciati in materia di abitabilità/agibilità;
- c) dei titoli abilitativi per l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Articolo 36 - Attività di accertamento

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.¹⁵

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 37 - Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. L'avviso di accertamento è emesso a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e nel rispetto dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato con le modalità previste dal presente regolamento per il versamento della TARI.

Articolo 38 - Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TARI.

¹⁵ Comma 646 «646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.» (316)

(316) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 39 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 40 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente regolamento generale delle entrate, in quanto compatibili, se non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.

Articolo 41 - Prima applicazione del regolamento

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.

2. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione del regolamento il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato secondo il criterio dettato dal comma 5 dell'articolo 11 del presente regolamento.

3. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione del regolamento le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 42 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore ed hanno effetto dal 1° gennaio 2022, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono classificate nelle seguenti categorie di attività:

01- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02- Cinematografi e teatri
03- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04- Campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
05- Stabilimenti balneari
06- Esposizioni e autosaloni
07- Alberghi con ristorante
08- Alberghi senza ristorante
09- Case di cura e riposo
10- Ospedali
11- Uffici, agenzie
12- Banche ed istituti di credito
12- Studi medici
12- Studi professionali
13- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15- Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16- Banchi di mercato beni durevoli
17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20- Attività industriali con capannoni di produzione
21- Attività artigianali con capannoni di produzione beni specifici
22- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23- Mense, birrerie, amburgherie
24- Bar, caffè, pasticcerie
25- Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26- Plurilicenze alimentari e/o miste
27- Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28- Ipermercati di generi misti
29- Banchi di mercato generi alimentari
30- Discoteche, night club
31- Condominio

A seguito del cambiamento normativo per cui nella Categoria 12 confluiscono gli studi professionali prima ricadenti nella categoria 11, sono state create le sottocategorie che definiscono:

- Banche ed istituti di credito
- Studi professionali
- Studi medici

Le sottocategorie hanno i medesimi coefficienti Kc e Kd, ma possono avere differenti minimi litri/mq. di svuotamento.

È possibile creare sottocategorie di utenza, nel rispetto del *range* dei coefficienti Kc e Kd

ALLEGATO B

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- J) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.